

Statuto
COMUNITA' PER LE COMUNITA' ETS
Comunità Energetica Solidale

Art.1 - Costituzione

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione senza scopo di lucro denominata "**Comunità per le Comunità ETS**".

A seguito dell'iscrizione nella sezione "Altri enti del Terzo settore" del Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'Associazione userà la locuzione "ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS".

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti i soci, ne favorisce la partecipazione e senza discriminazioni di qualsiasi natura

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 199/21 e dall'Allegato alla deliberazione 727/2022/R/eel (detto anche TIAD) dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) come integrato e modificato dalla deliberazione 15/2024/R/eel,

Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza i soci dell'Associazione stessa.

Art.2 - Sede

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha sede a Cremona (CR). L'Associazione potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale nell'ambito comunale, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

Art.3 - Scopo

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi operando anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

L'Associazione ha lo scopo di fornire benefici ambientali e sociali a livello di comunità ai propri membri o alle aree locali in cui opera, inoltre, l'Associazione si prefigge di contribuire a sviluppare e diffondere una cultura che metta al centro il rispetto della persona e

M. B. P.

P. B. P.

L. B. P.

dell'ambiente promuovendo valori di pace, solidarietà, giustizia, sobrietà, sostenibilità ambientale e sociale, coesione sociale, condivisione, rispetto della natura e tutela dell'ambiente.

Più precisamente, l'Associazione ha lo scopo di costituire e gestire una Comunità Energetica Rinnovabile (detta anche Comunità o CER), anche su più configurazioni di cabina primaria, ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 e delle norme di attuazione della direttiva stessa, con riferimento al D.Lgs. n. 199/2021 e alle successive attuazioni, e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

La Comunità Energetica Rinnovabile fornirà benefici ambientali, economici e sociali ai membri o alle aree locali in cui opera la Comunità, piuttosto che profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42-bis del D.L. n. 162/2019, il D.Lgs. n. 199/2021 nonché le successive disposizioni attuative.

Art.4 - I principi

I principi ispiratori cui l'associazione si atterrà ai fini del raggiungimento dello scopo sociale sono:

- Promozione della qualità urbana,
- Sviluppo del territorio e coesione sociale in ottica di sostenibilità
- Promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili quale fonte democraticamente distribuita, gratuita, pulita e inesauribile rispetto le fonti non rinnovabili,
- Trasparenza nella gestione dei processi e la coerenza verso obiettivi condivisi.
- Contrasto alla povertà energetica.
- Educazione e la sensibilizzazione della cittadinanza la salvaguardia dell'ambiente,

Art.5 - Attività di interesse generale

L'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province e gli enti locali, le seguenti attività previste dell'art 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017:

- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,

incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art 5 del D Lgs 117/17;

- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Nello specifico l'associazione, in attuazione dei settori sopra riportati, intende promuovere interventi finalizzati alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e svolgere a titolo esemplificativo ma non esaustivo le seguenti attività:

- Produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque nella disponibilità della Comunità ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42- bis del D.L. n. 162/2019, il D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, anche mediante accordi di disponibilità di impianti a fonti rinnovabili di proprietà dei membri della Associazione o di soggetti terzi;
- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità della Associazione stessa ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42-bis del D.L. n. 162/2019, il D.Lgs. n. 199/2021 e le relative disposizioni attuative, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore di tali impianti siano nella titolarità di membri o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri come clienti. A tal fine, l'Associazione potrà gestire i rapporti con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. ed accedere ai dati di produzione e di consumo dei membri ai fini della verifica e rendicontazione della condivisione dell'energia;
- Accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del

Roberto Frani

Roberto Frani

dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione;

- Produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri, assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio nonché offrire servizi ancillari e di flessibilità;
- Promuovere attività culturali come incontri, eventi, seminari, laboratori legati anche alla promozione e della tutela dell'ambiente, del risparmio energetico, della diffusione di fonti di energia rinnovabili, di promozione di energia sul territorio, di autosufficienza energetica e a forme di prevenzione e contrasto al disagio sociale causati dal fenomeno della povertà energetica;
- Realizzare e gestire impianti a energia rinnovabile;
- Proporre agli associati modalità di acquisizione di servizi in ambito sociale, educativo, formativo, socio-sanitario, con tariffe agevolate collegate all'autoconsumo di energia;
- Supportare l'attività di ricerca nel settore delle energie rinnovabili, nonché svolgere attività di supporto allo sviluppo della diffusione delle energie rinnovabili e della generazione distribuita, anche mediante collaborazione e/o supporto ad altri enti, pubblici o privati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione potrà partecipare ad altre associazioni, fondazioni, Consorzi o enti aventi scopo analogo connesso comunque non aventi scopo di lucro.

Art.6 - Durata

L'associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta soltanto con deliberazione dell'assemblea degli associati che contestualmente fisserà le disposizioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale.

Art.7 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle

proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- contributi energetici e dei corrispettivi previsti per l'acquisizione di quote di energia di cui gli impianti energetici disporranno;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- finanziamenti da enti pubblici o privati su specifiche progettualità;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017

Art.8 – Soci

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge. I membri possono essere solo persone fisiche maggiorenni, enti, piccole o medie imprese. Gli aderenti all'associazione si distinguono le seguenti categorie:

- Soci ordinari
- Soci consumer
- Soci prosumer

Per entrare a far parte dell'associazione, l'aspirante socio deve presentare una domanda di ammissione nei tempi e modi previsti dal regolamento.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione

Patrizia Fucini

Roberto
Cherone

mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 5 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art.9 - Associati ordinari.

Sono soci ordinari gli associati (persone fisiche, società o enti) che partecipano all'attività sociale e che possono fruire di tutte le agevolazioni servizi offerti associazione in conformità alle disposizioni previste dal regolamento.

Art.10 – Soci consumer

Sono gli associati (persone fisiche, società o enti) che, previa domanda in termini delle modalità previste dal regolamento, hanno stipulato un apposito contratto accordo con l'associazione per l'autoconsumo di una quota dell'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici. Anche questa categoria di associati partecipa all'attività sociale può fruire di tutte le agevolazioni servizi offerti associazione. Gli associati energetici devono essere titolari di punti di prelievo ubicati sulla rete elettrica di bassa tensione all'interno dell'estensione massima potenziale della comunità energetica.

Art.11 – Soci prosumer

Sono gli associati (persone fisiche, società o enti) che, previa domanda nelle modalità previste dal regolamento, contribuiscono al consumo e alla produzione di energia elettrica attraverso la messa a disposizione dell'associazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili installati su loro proprietà. Anche questa categoria di associati partecipa all'attività sociale può fruire di tutte le agevolazioni servizi offerti associazione. Gli associati energetici devono essere titolari di punti di prelievo o punti di immissione ubicati sulla rete elettrica di bassa tensione all'interno dell'estensione massima potenziale della comunità energetica.

Art.12 - Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo e il Revisore, ove nominati

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, ad eccezione di quella di membro dell'Organo di Controllo e di Revisore, che possono essere gratuite o remunerate. Ai titolari delle cariche può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute. Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati.

Art.13 - Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti gli associati al momento dello svolgimento dell'assemblea medesima.

L'assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- Nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, ed eventualmente, il Segretario; nomina e revoca i membri dell'Organo di controllo e il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio e, nei casi in cui fosse obbligatorio per legge, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti che definiscono le modalità di adesione e le modalità di erogazione dei voucher a beneficio degli associati;
- approva eventuali protocolli operativi;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- delibera sull'eventuale quota associativa;
- delibera sull'utilizzo degli importi di cui all'art. 42 bis, commi 8 e 9, DL 30 dicembre 2019, n. 162 (la tariffa incentivante ai sensi del DM 15.09.2020 e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi della delibera ARERA 318/2020), nonché degli ulteriori importi che dovessero essere riconosciuti alla Comunità Energetica dai provvedimenti attuativi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 e sulla ripartizione e sull'utilizzo delle tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'art. 42 bis,

poter pre-

Comune Padoa

DL 162/2019 e dal DM 15.09.2020 agli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità.

In particolare tali fondi potranno essere destinati a:

- copertura dei costi operativi dell'associazione;
- riduzione dei costi energetici degli associati in situazione di vulnerabilità economica, comprovata, tramite pagamento parziale o integrale delle bollette;
- copertura dei costi dei servizi carattere sociale, socio-sanitario, educativo erogati ai membri della comunità dalle realtà cooperative ed associative aderenti alla comunità, attraverso l'erogazione di voucher distribuiti in modo proporzionale alla percentuale di autoconsumo.
- per interventi di riqualificazione per la riduzione degli sprechi;
- per interventi di tutela ambientale.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e per il rinnovo delle cariche venute a scadere. L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualevolta il Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione. L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 5(cinque) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti al momento della convocazione. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato. Ciascun associato esprime un solo voto e se impossibilitato può delegare un altro socio.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purchè ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Roberto

Art.14 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 3 membri, eletti dall'assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata, salva diversa previsione in sede di nomina e i suoi membri sono rieleggibili. I consiglieri vengono eletti dall'assemblea degli associati. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, l'assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea degli associati deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. I consiglieri che non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari.

Roberto

Giuseppe

Al Consiglio Direttivo spetta di:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
2. redigere i programmi delle attività associative previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea degli associati;
3. convocare l'Assemblea degli associati;
4. redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
5. deliberare sulle domande di nuove adesioni;

6. deliberare circa l'esclusione degli associati;
7. sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
8. consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, anche in forma di collaborazione o coprogettazione;
9. conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
10. promuovere e organizzare gli eventi associativi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente. Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno due componenti ne facciano richiesta.

La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

Le riunioni possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purchè ricorrano le condizioni di legge.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.15 - Presidente della Associazione – Vicepresidente

Il Presidente è nominato inizialmente nell'atto costitutivo e, successivamente, dal Consiglio d'Amministrazione al proprio interno. Il Presidente resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega. In via generale, intrattiene rapporti con le autorità, pubbliche amministrazioni, istituzioni, imprese pubbliche e

private e altri organismi italiani e stranieri, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione;

- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea;

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Vicepresidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento con gli stessi poteri. Al Vicepresidente e ai consiglieri delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti e nei casi di cui sopra, spetta la rappresentanza della Fondazione.

Art.16 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.17 - Revisore legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art.18 - Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Polina Benini

Chiara Prochoren

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Art.19 - Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi

Art.20 - Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore,, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore

I beni affidati in concessione d'uso alla associazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali diritti reali costituiti a favore dell'Associazione si estinguono.

Art.21 - Foro competente

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali, di interpretazione o esecuzione del presente statuto, è competente il Foro di Cremona,

Art.22 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Il Presidente

